



N. 1744/15 R.G. TRIB

TRIBUNALE DI NOVARA  
SEZIONE PENALE

Il Tribunale

Sulla richiesta delle prove avanzate dalle parti;  
sciogliendo la riserva assunta;

osserva

- 1) **quanto alla richieste di esclusione dei verbali di prove assunte in altro procedimento**, che per giurisprudenza del tutto consolidata della Suprema Corte l'inosservanza delle formalità dettate dall'art. 468, comma quarto-bis, cpp per l'acquisizione a richiesta di parte dei verbali di prove di altro procedimento penale è sfornita di qualsivoglia sanzione processuale, non operando l'inammissibilità, prevista dal primo comma del medesimo articolo per il solo caso di inosservanza dei termini di deposito delle liste testimoniali, e non potendosi, d'altra parte, in difetto di espressa previsione, far ricorso all'istituto della nullità, come pure a quello dell'inutilizzabilità, il quale ultimo richiederebbe la violazione di uno specifico divieto di acquisizione, nella specie insussistente (cfr. per tutte, da ultimo, Cass. Sez. 5, n. 14457, 2/2/2011-11/4/2011);
- 2) **quanto alla richiesta di esclusione della CTU** [redacted], che il PM ha chiesto l'acquisizione e l'utilizzo dell'esame e della CTU limitatamente all'imputato [redacted], il quale ha partecipato all'assunzione della prova nell'ambito del diverso procedimento; che, in ogni caso, il PM ha indicato il predetto c.t. nella sua lista, cosicché il Tribunale potrà valutare se procedere al nuovo esame del predetto nelle forme e con i limiti di cui all'art.495 comma 1 cpp;
- 3) che non risultano producibili le 21 informative di reato di cui al capo a) (doc. n.1), che non possono qualificarsi né come atti irripetibili né (in assenza del consenso delle parti) come documenti, poiché esplicitano le circostanze di tempo e di luogo in cui è stata acquisita la notizia di reato di cui è, all'evidenza, possibile la rinnovazione descrittiva da parte dei verbalizzanti, nel contraddittorio tra le parti;
- 4) **quanto alla richiesta di esame dei testi relativi alle fattispecie di reato dichiarate estinte per prescrizione**, che non possono ammettersi, per ragioni di economia processuale, i testimoni di cui ai nn.25, 36, 37, 38, 39, 53, 54, non risultando le circostanze su cui dovrebbero deporre, così come capitolate dal PM, connesse in alcun modo con le ipotesi di reato attualmente oggetto di accertamento; che tali esigenze di economia processuale non si ravvisano, all'evidenza, con riferimento ai documenti prodotti relativi al capo b);
- 5) **quanto alle modalità di esame di Corrado Paolo**, che il soggetto che cumuli in sé le qualità di persona offesa dal reato e di indagato o imputato di reato connesso (quale deve ritenersi il reato di cui al capo c, essendo stato commesso nella medesima qualità e in stretta contiguità temporale, ed essendo l'uno strumentale rispetto all'altro) nei cui confronti non sia stata emessa sentenza irrevocabile, non può assumere, a pena di inutilizzabilità, l'ufficio di testimone, senza il previo avviso di cui alla lett. c) del comma terzo dell'art. 64 cpp e senza il rispetto delle norme che regolano l'assunzione delle dichiarazioni del teste assistito di cui all'art. 210, comma sesto cpp (cfr. Cass. Sez. 1, n. 52047, 10/6/2014-15/12/2014);
- 6) **quanto alla inammissibilità della lista testimoniale integrativa del PM depositata in data 11/4/16**, che nell'ipotesi in cui sia disposto il rinvio del dibattimento a udienza fissa prima che sia esaurita la fase degli atti introduttivi, è consentito il deposito di nuova lista testimoniale, in quanto in tale ipotesi - che comporta l'obbligo del rinnovo della citazione a giudizio di cui tiene luogo, per i presenti, l'avviso orale della nuova udienza - le parti riacquistano interamente i diritti non esclusi da specifiche disposizioni normative (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 2, n. 6024, 27/1/2016-12/02/2016); che nel caso di specie il deposito è avvenuto quando la fase introduttiva non era conclusa, in considerazione del mutamento del Collegio per astensione del